



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 10-07-2015

IL DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE

"Dipartimento di Polizia"

Art. 1

(Definizione - finalità - competenze)

1. E' istituito il Dipartimento di Polizia al fine di assicurare l'esercizio organico ed integrato dei settori di propria competenza con finalità di supporto, indirizzo, impulso e coordinamento delle attività dei Corpi di Polizia. Il Dipartimento di Polizia perseguirà l'obiettivo di assicurare omogeneità e coordinamento dei propri ambiti operativi, perseguendo il proposito di razionalizzare ed ottimizzare le risorse finanziarie, umane, strumentali al fine di migliorarne la funzionalità ponendo come fine la valorizzazione e la professionalità delle risorse umane facenti parte del medesimo.

2. Il Dipartimento di Polizia è formato dal Corpo della Gendarmeria, dal Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e dal Corpo della Polizia Civile.

3. Il Dipartimento di Polizia, secondo le direttive e le disposizioni del Congresso di Stato e nel rispetto delle norme che istituiscono e regolamentano i Corpi di Polizia, né attribuiscono le rispettive competenze e né stabiliscono le gerarchie istituzionali provvede :

- a) all'attuazione delle politiche relative all'ordine e sicurezza pubblica;
- b) al coordinamento delle forze di polizia, sia dal punto vista tecnico che operativo;
- c) alla gestione logistica, amministrativa, addestrativa e formativa dei Corpi di Polizia.

4. Sono organi del Dipartimento di Polizia:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore di Dipartimento.

5. Al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni tecniche, organizzative ed amministrative, il Dipartimento di Polizia si avvale di personale così come individuato e disciplinato dall'art. 5 della presente Legge.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Art. 2

(Direttore del Dipartimento di Polizia - nomina, funzioni e competenze)

1. Il Consiglio Grande e Generale nomina il Direttore del Dipartimento di Polizia su proposta del Congresso di Stato, ed esso sarà scelto:

- a) fra i Comandanti dei Corpi di Polizia, rendendo incompatibile il mantenimento del suddetto incarico a Comandante di un Corpo di Polizia;
- b) fra il personale esterno ai Corpi di Polizia in possesso di Laurea in discipline giuridiche, magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento, con sperimentata e diversificata esperienza in campo direttivo e dirigenziale almeno quinquennale.

2. L'incarico del Direttore di Dipartimento, ha durata triennale, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre anni, su proposta del Congresso di Stato e presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale.

3. Al Direttore del Dipartimento di Polizia compete:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Dipartimento, così come disciplinato dal successivo art. 3 della presente Legge;
- b) rendere operative le decisioni assunte dal Consiglio di Dipartimento, anche attraverso l'emanazione di disposizioni specifiche riguardo ai Corpi di Polizia e relative ai servizi interforze, alla centrale operativa unica ed ai programmi formativi;
- c) adottare provvedimenti d'urgenza per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, attuando anche servizi interforze;
- d) garantire il costante coordinamento tra l'attività svolta dai Corpi ed i programmi e gli indirizzi definiti dagli organismi istituzionali;
- e) relazionare periodicamente sull'attività del Dipartimento al Congresso di Stato e, se richiesto, alla competente Commissione Consiliare.

4. L'inquadramento giuridico-economico del Direttore di Dipartimento di Polizia, è disciplinato con contratto di diritto privato prendendo a riferimento quanto previsto dalle leggi vigenti relative ai Direttori di Dipartimento della Pubblica Amministrazione così come previsto e disciplinato dal Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Art.3

(Consiglio di Dipartimento - composizione - convocazione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento di Polizia;
 - b) dai Comandanti dei Corpi di Polizia od dal delegato di più alto grado in caso di assenza di uno dei Comandanti.
2. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Direttore Ufficio Centrale Nazionale Interpol, secondo la specificità della sua funzione così come indicata dal Decreto Legge 11 giugno 2014 n. 89.
3. Sono invitati a prendere parte alle riunioni del Consiglio di Dipartimento:
 - a) il Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
 - b) il Segretario di Stato per gli Affari Interni.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento altri Segretari di Stato, Magistrati, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione nonché Ufficiali del Comando Superiore delle Milizie in relazione alle problematiche prese in esame.
5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento ordinariamente con cadenza almeno quindicinale.
6. Il Consiglio di Dipartimento può anche essere convocato, qualora ne ravvisino la necessità e l'urgenza, dal Segretario di Stato per gli affari Esteri e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, e qualora ne facciano richiesta, anche da uno dei Comandanti dei Corpi di Polizia.
7. Le decisioni assunte in sede di Consiglio di Dipartimento dovranno essere verbalizzate e il Direttore di Dipartimento può delegare le funzioni di segretario verbalizzante a personale così come individuato all'art. 5.

Art. 4

(Funzioni e finalità del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento provvede, oltre a quanto previsto al comma 3 dell'art. 1, anche alle seguenti funzioni:



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

a) alla classificazione, analisi e valutazione, ai soli fini statistici, delle informazioni e dei dati, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi dei rispettivi Corpi del Dipartimento di Polizia;

b) alla predisposizione dei programmi formativi relativi all'istruzione, all'addestramento, alla formazione e la specializzazione del personale del Dipartimento di Polizia.

2. Il Consiglio di Dipartimento deve esprimersi:

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) sulla pianificazione di servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici.

Art. 5

(Composizione e dotazione del personale - competenze - funzioni)

1. Al fine garantire il perseguimento delle finalità specificate nell'art. 1 della presente legge, al Dipartimento di Polizia è assegnato del personale che coadiuva, assiste ed esegue, le direttive del Direttore del Dipartimento, in relazione all'attività tecnica, amministrativa ed organizzativa.

2. Il personale assegnato al Dipartimento di Polizia deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle specifiche funzioni o mansioni, e potrà essere di provenienza, di preferenza, personale proveniente dai Corpi di Polizia o dal settore Pubblico Allargato, sulla base di quanto deliberato in Consiglio di Dipartimento.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

Art. 6

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

Sono abrogate le norme contenute nella Legge 17 marzo 1994 n.30 e nella Legge 26 febbraio 1998 n.44.

La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO

(Pasquale Valentini -)